

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 1955

(63^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali » (921) (Di iniziativa del deputato Macrelli) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1151, 1153, 1154, 1155
GIACOMETTI	1152, 1153
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1152, 1153, 1154, 1155
NEGRONI, <i>relatore</i>	1151, 1152, 1153, 1154, 1155
SELVAGGI	1154
STURZO	1151, 1152, 1153, 1154

« Modifiche alle disposizioni riguardanti il " Fondo di previdenza sottufficiali ed appuntati " della Guardia di finanza » (991) (Approvato Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1149, 1150, 1151
DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	1149, 1150

La seduta è aperta alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giaco-

metti, Jannaccone, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Schiavi, Selvaggi, Spagnolli, Sturzo e Tomè.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Mott.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche alle disposizioni riguardanti il " Fondo di previdenza sottufficiali e appuntati " della Guardia di finanza » (991) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni riguardanti il " Fondo di previdenza sottufficiali ed appuntati " della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 5 luglio 1934, n. 1187, istituiva con l'articolo 23 presso il Comando generale della Guardia di finanza un « Fondo di previdenza sottufficiali e appuntati » al quale era affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali e agli appuntati del Corpo, all'atto della cessazione dal servizio, un premio di previdenza, indipendentemente dalla indennità di buonuscita che veniva corrisposta dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato. A questo fondo di previdenza era conferita personalità giuridica ed esso era sottoposto alla vigilanza del Ministro delle finanze.

Con il presente disegno di legge si tratta semplicemente e sostanzialmente di estendere la partecipazione al fondo stesso anche ai finanzieri della Guardia di finanza. Questo è il concetto informatore del disegno di legge il quale inoltre contiene alcune norme di natura secondaria, che modificano la legge prima citata e la cui valutazione potrà essere fatta in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

Il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati », istituito presso il Comando generale della Guardia di finanza in forza dell'articolo 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, assume la denominazione di « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza ».

Tutte le disposizioni in vigore per il « Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati » sono estese al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza » con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

Al « Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza » sono iscritti d'ufficio i sottufficiali e gli appuntati nonchè i finanzieri che abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio. Ai finanzieri iscritti al Fondo sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i sottufficiali e gli appuntati.

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore è elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali.

(È approvato).

Art. 4.

In caso di decesso dell'iscritto prima della cessazione dal servizio, il diritto al premio di previdenza spetta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi con sentenza passata in giudicato.

In mancanza del coniuge il diritto spetta in parti eguali ai figli minorenni legittimi o legittimati anteriormente alla morte del genitore o adottivi, e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili al lavoro.

In mancanza delle persone indicate nei precedenti commi, il diritto al premio di previdenza spetta ai genitori dell'iscritto.

Il diritto alla restituzione delle somme versate dai sottufficiali, appuntati e finanzieri deceduti prima del compimento dei 6 anni richiesti per il diritto all'indennità, nonchè il diritto agli interessi maturati sulle somme predette, spettano alle persone indicate nei precedenti commi nell'ordine e con le modalità ivi stabilite.

(È approvato).

Art. 5.

L'ammontare massimo individuale dei prestiti da concedere ai sottufficiali, appuntati e finanzieri, soggetti a ritenuta, è determinato al principio di ciascun esercizio finanziario dal Consiglio di amministrazione del Fondo con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, è abrogato.

In che cosa consiste, onorevole relatore, questo articolo 28 del regio decreto-legge 5 luglio 1934?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Il terzo comma dell'articolo 28 del citato decreto prevedeva che dalla concessione del beneficio erano esclusi i sottufficiali e gli appuntati, che prima del ventesimo anno di servizio fossero inviati

in congedo a domanda o passati all'impiego civile e quelli che, comunque, fossero stati eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.
(*È approvato*).

Art. 7.

Il precedente articolo 3 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Macrelli: « Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali » (921) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Macrelli: « Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore, senatore Negrone, desidero far conoscere alla Commissione alcune osservazioni comunicate dal Ministro delle finanze su questo disegno di legge. Il provvedimento in oggetto mira, tra l'altro, ad esonerare i Comuni e le Province dal prestare garanzia per l'ammortamento dei mutui contratti per conto delle istituzioni di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilendo che tale garanzia sia assunta, invece, dallo Stato, all'atto stesso della concessione del contributo di cui alla citata legge n. 589.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, il Ministero delle finanze non avrebbe nulla da osservare, atteso che il disegno di legge, lungi dall'avere ripercussioni negative sulle finanze degli enti locali, è inteso anzi a liberare questi da oneri non dipendenti dai servizi di istituto cui sono preposti.

Relativamente, però, all'articolo 5 del progetto stesso, il Ministero esprime parere contrario nella considerazione che il trasferimento allo Stato della garanzia già prestata dai Comuni indurrebbe gli stessi ad indebitarsi in proprio, aggravando la situazione economica finanziaria.

NEGRONI, *relatore*. In questo disegno di legge si fa riferimento alla legge Tupini 3 agosto 1949: quindi questa garanzia in tanto è data in quanto è stato già concesso il contributo dello Stato per 35 anni, in base alla legge Tupini. Vi è pertanto già un freno in partenza a queste garanzie.

Debbo aggiungere che la legge Tupini già prevede all'articolo 13 il trasferimento della garanzia allo Stato per tutte le Province meridionali e insulari e per tutti i Comuni di dette province la cui popolazione non è superiore a 75 mila abitanti, nonché per tutti i Comuni del rimanente territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

Con il presente disegno di legge si estende questa garanzia alle istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza per la costruzione, l'ampliamento e il completamento di ospedali.

STURZO. Prego di dare lettura dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

NEGRONI, *relatore*. Il primo comma di questo articolo dice: « Nel caso in cui le Province dell'Italia meridionale ed insulare ed i Comuni delle stesse regioni aventi popolazioni non superiori a 75 mila abitanti, nonché i Comuni del resto del territorio nazionale aventi popolazione non superiore a 10 mila abitanti si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrainposta fondiaria o con l'imposta di consumo i mutui per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, i mutui stessi saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti o dagli Istituti di cre-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

63ª SEDUTA (25 maggio 1955)

dito, di cui all'articolo 19 della presente legge, e garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello dell'interno ».

GIACOMETTI. Stia attento, onorevole relatore, perchè si dice: « nel caso in cui ... ».

NEGRONI, *relatore*. Certo! Nel caso specifico del disegno di legge in esame si tratta di istituti di beneficenza che non hanno inizialmente alcuna possibilità di garanzia, ragione per cui non era necessaria questa specificazione.

L'articolo 13 della legge 3 agosto 1949 parla infatti di Province dell'Italia meridionale ed insulare e di determinati Comuni delle stesse regioni che non si trovino in condizioni di poter garantire i mutui contratti, ed era logico perchè si trattava di Province e di Comuni; ma qui siamo di fronte ad enti che già non sono in condizioni di poter offrire delle garanzie.

STURZO. Non capisco il secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge, cioè il riferimento che si fa alla legge del 1949. Tale legge riguarda infatti i Comuni e le Province, ma non gli Istituti di beneficenza.

NEGRONI, *relatore*. Riguarda anche le istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza.

Desidero leggerle, a tal fine, l'articolo 4 della stessa legge, che dice: « A favore di Comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i Comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee e non suscettibili di miglioramento ».

Più oltre si dice: « Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazioni, quando costruiscano ospedali senza fine

vince e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

Questo è l'articolo 4 della legge Tupini. Quindi la legge Tupini prevede, oltre che i Comuni e le Province, anche gli istituti di beneficenza e di assistenza.

STURZO. Prego specificare l'oggetto della ccdificazione dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

NEGRONI, *relatore*. La legge 3 agosto 1949, n. 589, è stata modificata con la legge 9 agosto 1954, n. 649, per quanto riguarda il comma quinto dell'articolo 4, che è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed alla educazione dei fanciulli poveri nonchè al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo scopo di questo disegno di legge è ovvio e si evince chiaramente dalle osservazioni fatte dal Ministro delle finanze. Però applicarlo in tutti i casi ed a tutto il territorio nazionale potrebbe portare a delle responsabilità finanziarie non indifferenti. D'altro canto i Comuni cercheranno di profittare al massimo di questa situazione, ragione per cui pensavamo se non fosse opportuno di vedere di porre limitazioni maggiori in modo da non arrivare a delle complicazioni che costringerebbero lo Stato a pagare in luogo dei Comuni.

GIACOMETTI. Faccio una osservazione di principio agli onorevoli colleghi, ed è questa: quando i disegni di legge sono approvati dalla Camera dei deputati e passano al Senato, se il Governo ha accettato il punto di vista della Camera dei deputati, presso quel ramo del

Parlamento, non può poi mutare il suo atteggiamento. Se presso la Camera il Governo ha fatto delle riserve, se cioè ha subito il volere della maggioranza, in questo caso il Governo è libero di mantenere presso il Senato il suo atteggiamento. Ma se, ripeto, presso la Camera dei deputati il Governo è stato conseziente su un disegno di legge, è assolutamente inammissibile che possa poi, al Senato, esprimere diversa opinione.

Questo al di fuori della politica, solo per il buon senso e per la onestà politica, e ho tenuto a rilevarlo, perchè per due disegni di legge, quello delle pensioni e quello relativo a Venezia, alla Camera, è stata accettata dal Governo una determinata impostazione che venne poi contestata al Senato: è cosa che mi pare assolutamente inammissibile.

Ragione per cui credo che le osservazioni fatte ora dall'onorevole Mott non abbiano ragione di esistere.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ho fatto soltanto una questione generale facendo seguito alle parole del Presidente che aveva esposto il parere del Ministro delle finanze ed esprimendo in via sintetica e in una forma non impegnativa quello che era stato il parere del Ministero del tesoro prima ancora della discussione alla Camera. Non desideravo altro che informare la Commissione di questo assunto del Ministero del tesoro.

GIACOMETTI. Desidero ripetere che la mia non è stata una osservazione fatta all'onorevole Sottosegretario Mott, bensì una osservazione di carattere generale.

NEGRONI, *relatore*. Vorrei proporre agli onorevoli colleghi un articolo aggiuntivo, in merito al quale ho ricevuto sollecitazioni da parte della provincia di Como e anche da parte dell'avvocato Maggio, Presidente dell'Associazione Province italiane. Queste sollecitazioni tendono ad ottenere l'estensione degli stessi benefici per la costruzione o l'ampliamento degli ospedali psichiatrici.

Ora mi sono informato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e mi è stato detto che la soluzione del problema degli ospedali psichiatrici è di estrema ur-

genza. In alcune Province l'ampliamento si impone in termini categorici. Per questo motivo io penserei, proprio in conseguenza di queste sollecitazioni e di questi accertamenti fatti presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di aggiungere un articolo 5 che formulerei così: « Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento di ospedali psichiatrici provinciali è esteso a tutte le Province italiane quanto dispone a favore delle Province dell'Italia meridionale e insulare l'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, ecc. ». In riferimento, cioè, a quell'articolo che ho letto poco fa e che attribuisce la facoltà, qualora non si trovino nelle condizioni di farvi fronte, alle Province dell'Italia meridionale ed insulare, di ottenere la garanzia dello Stato per i mutui relativi alle opere pubbliche concesse con la legge Tupini. Qui verrebbe estesa questa facoltà a tutte le Province dell'Italia, limitatamente peraltro a quel che riguarda gli ospedali psichiatrici.

Naturalmente, con questa formulazione, ci sono due remore: in primo luogo che gli enti si trovino in condizioni di non poter provvedere direttamente; in secondo luogo, non dimentichiamo che l'articolo 13 dice che questi mutui saranno garantiti dallo Stato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno che è competente per il settore sanitario.

Mi pare che, date queste limitazioni, si potrebbe accettare l'emendamento. In tal modo rimanderemmo sì il disegno di legge alla Camera dei deputati, però siamo certi che i colleghi della Camera lo approveranno rapidamente.

PRESIDENTE. Questo è un disegno di legge che riguarda tutti gli ospedali: perchè dovremmo fare una eccezione per gli ospedali psichiatrici?

NEGRONI, *relatore*. Gli ospedali psichiatrici dipendono direttamente dalle Province.

PRESIDENTE. Ma il disegno di legge non fa distinzione relativamente al fatto da chi dipendono gli ospedali.

STURZO. Non tutti gli ospedali psichiatrici dipendono dalle provincie, perchè vi sono ospe-

dali che dipendono da istituti privati e che sono compresi nel disegno di legge.

Qui si tratta di concedere una garanzia alle province: in linea di principio non sembra opportuno il sistema. Mi si è detto che c'è peraltro già una legge a favore delle province meridionali (e che ci fosse non me ne ricordavo); al riguardo dichiaro che se fosse passata per le mie mani mi sarei opposto alla sua approvazione, poichè è una questione che ripugna al concetto di autonomia degli enti locali che in definitiva vanno perdendo la loro autonomia. Noi stiamo alterando la struttura vera della vita dello Stato! Anticamente le province, come furono concepite nell'ordinamento dello Stato subalpino prima e come risultarono poi dall'unità italiana, erano riguardate in sostanza come enti collaboranti con lo Stato e non come enti alle dipendenze dello Stato. E vero peraltro che lo Stato, per garantirsi nei confronti di questi enti aveva messo a capo di esse come presidente il Prefetto. Questa era naturalmente una concezione francese che si era trasferita nel Piemonte, nel regno di Sardegna, e che evidentemente non rispondeva ai criteri che abbiamo noi dell'autonomia. Però allora esisteva la monarchia per grazia di Dio e per volontà della nazione, cosa che adesso non c'è più. Ma anche sotto la monarchia la presidenza dei prefetti nelle Province fu abolita. Sarà bene tener presente la teoria fondamentale delle autonomie locali, quando si fanno nuove leggi.

Io non sono d'accordo nel menomare tale autonomia e mi dispiace del precedente creato per il Mezzogiorno; ripeto ancora una volta che se fossi stato qui avrei votato contro quella legge.

SELVAGGI. Ma le province, in persona dei loro rappresentanti, stanno qui a chiedere una integrazione!

STURZO. E questo è il male! Continuare ad accentrare tutto nello Stato: tutti i cittadini col tempo diventeranno impiegati o pensionati dello Stato e non ci sarà che un solo cervello: quello dello Stato!

NEGRONI, *relatore*. Leggo ancora una volta l'articolo aggiuntivo da me proposto: « Per la costruzione, il completamento, l'ampliamento

degli ospedali psichiatrici provinciali è esteso a tutte le province italiane quanto dispone a favore delle province dell'Italia meridionale e insulare l'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

PRESIDENTE. Il Ministero delle finanze è d'accordo?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certo questo articolo costituisce una novità! Forse sarebbe meglio rimandare ad una prossima seduta il seguito dell'esame di questo disegno di legge per darci modo di studiare più attentamente la questione.

PRESIDENTE. Oltre a ciò bisogna rilevare che l'articolo 5 del testo originario, che è stato soppresso dalla Camera dei deputati, era concepito così: « I Comuni e le Province, che abbiano già contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali a sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, sono esonerati dalla garanzia prestata per le annualità che scadono dopo l'entrata in vigore della presente legge. La Cassa depositi e prestiti restituirà ai Comuni e alle Province suddette tutte le relative delegazioni e ne darà comunicazione al Ministero dell'interno. Agli effetti di quanto è disposto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, la Cassa depositi e prestiti darà comunicazione dei predetti mutui in corso al Ministero del tesoro, al Ministero dei lavori pubblici e all'intendenza di finanza competente ».

Questo articolo è stato soppresso perchè addossava allo Stato l'onere dei mutui già contratti. Noi abbiamo viceversa l'articolo 1, primo capoverso, che afferma: « La medesima disposizione si applica ai mutui contratti dalle istituzioni di assistenza e beneficenza in base al disposto del quinto comma dell'articolo 4 della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato con l'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, numero 649 ».

Nella relazione dell'onorevole Macrelli, che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, leggo testualmente: « Poichè alcuni ospedali sono stati costruiti o sono in corso di costruzione con mutui garantiti dai

Comuni o Province, appare naturalmente che anche per i mutui già contratti, sempre però in dipendenza della legge 3 agosto 1949, n. 589, si estenda la garanzia dello Stato. Ciò non solo serve a liberare i Comuni da un onere che non è loro proprio, ma si rende necessario, anche per ragioni pratiche, dovendosi evitare che per una stessa costruzione ospedaliera vi siano mutui differentemente garantiti, e per maggiore semplicità di amministrare i mutui stessi da parte della Cassa depositi e prestiti ».

NEGRONI, *relatore*. Quel capoverso è stato aggiunto dalla Camera dei deputati. Il senatore Macrelli non poteva prevederlo in quanto non c'era nel suo progetto presentato alla Camera dei deputati.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 5 liberava i Comuni da tutte le garanzie che avevano dato. Con la nuova formulazione restano invece le delegazioni già date e nel caso che essi non arrivassero a soddisfare questi impegni, allora subentra lo Stato.

Pregherei comunque il senatore Negroni di farmi esaminare attentamente il suo emendamento aggiuntivo per poter giungere ad una decisione in merito.

PRESIDENTE. Se lo Stato assume lui le garanzie, la provincia se ne va!

NEGRONI, *relatore*. Quel capoverso è stato aggiunto dalla Camera dei deputati per estendere il beneficio: questo è stato lo scopo di quell'emendamento.

PRESIDENTE. Sarà bene procedere ad uno studio più approfondito delle norme di questo disegno di legge.

Progongo pertanto di rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.